

un fondamentale elemento di verifica.

Allo stato attuale comunque resta forte, con tutte le angosce che reca con sé, la deposizione dell'onorevole Zagari e di essa il Parlamento non potrà non tenere conto. Da tale deposizione emerge che l'onorevole Zagari informò il Presidente del Consiglio Rumor della questione del segreto, proponendogli di sollevarlo e che ne ebbe una risposta favorevole. «Io trovai l'onorevole Rumor — dice il ministro Zagari — molto disponibile; non trovai nessuna resistenza da parte dell'onorevole Rumor, se non un atteggiamento di sorpresa per quello che stava leggendo. Credo che abbia letto praticamente tutto quello che gli avevo portato; ha studiato tutte le pagine: ne abbiamo parlato lungamente. Dopo di che si era impegnato a compiere tutte le azioni che erano di sua competenza in quel campo, cioè operare in modo tale che il segreto cadesse».

Questo è il contenuto del colloquio, e non mi si può dire, onorevoli colleghi, come pur ha detto con lucidità l'onorevole Silvestro Ferrari ieri, che il colloquio verteva esclusivamente in generale su questioni relative alla politica del segreto. Qui siamo in una sede politica, valutiamo anche il significato politico delle cose! Erano uomini politici, uomini di Governo, che si parlavano! Un ministro della giustizia aveva portato un documento, dal quale risultava che la magistratura cercava un uomo che figurava aver agito per conto dei servizi di sicurezza, e lo cercava per strage. Non si può dire che si discuteva teoricamente del problema del segreto. No, si discuteva se bisognava o meno rivelare quel nome, quali erano gli interessi in gioco. Era questo il problema e l'onorevole Rumor, in un primo momento, in quel colloquio si dimostra, come avrebbe dovuto continuare a dimostrarsi, favorevole alla collaborazione con il ministro della giustizia.

Andiamo avanti. «La questione era di estrema gravità — dice Zagari — perché se si veniva a provare che Giannettini era al servizio del SID, allora tutta questa azione eversiva assumeva un determinato

significato estremamente grave e quindi, evidentemente, non potevamo rimanere in attesa. Bisognava operare subito con tutte le forze disponibili sul terreno politico». E ancora «ricordiamo tutti che questo problema era all'attenzione di tutti, non ci si muoveva nel segreto, era su tutti i giornali, in tutti i nostri dibattiti, in tutte le nostre riunioni; quindi, non era un problema che riguardasse soltanto due o tre ministri, ma l'intero paese». Questi sono aspetti di rilievo.

Aggiungo ancora un dato che ritengo essenziale per comprendere ciò che è successo dopo. Dice Zagari: «Io andai in un primo momento in modo informale dall'onorevole Rumor». Perché? Perché i suoi uffici gli avevano detto che quel tipo di rapporto inviatogli dall'autorità giudiziaria di Milano, dal punto di vista formale, non poteva essere accettato, in quanto non vi era stata una deposizione testimoniale. A quei tempi la legge stabiliva che quando un testimone eccepiva il segreto al giudice, questi avrebbe dovuto informare il procuratore generale e quest'ultimo il ministro della giustizia, chiedendo l'autorizzazione a procedere per falsa testimonianza. La legge non stabiliva nulla, quando l'opposizione fosse fatta per lettera, come avvenne in quel caso con la lettera del 12 luglio. I giudici ritennero di poter applicare in via analogica la norma sui testimoni. L'ufficio della direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia disse che questa norma non si applicava analogicamente. Quindi, Zagari andava a quel colloquio esclusivamente per sollevare il problema politico del segreto.

Afferma poi Zagari: «Avrei potuto andarci un'altra volta (dall'onorevole Rumor) in modo formale, se i giudici avessero chiesto al capo del SID di testimoniare e questi, in sede di testimonianza, avesse rifiutato la testimonianza stessa. Ricordo che tra le tante cose che dissi all'onorevole Rumor e che mi sono annotato, vi era proprio quella di aver sottolineato che nel parere era contenuta l'espressione 'almeno allo stato', il che vuol dire che se mi avessero proposto la

questione in modo diverso, avrei avuto tutte le ragioni per aprire un grosso contenzioso che probabilmente sarebbe esploso in una grossa crisi di Governo».

Qualche tempo dopo cosa fanno i giudici? Questo colloquio avviene intorno al 7-8 ottobre 1973, se non ricordo male. Il 24 ottobre i giudici interrogano l'ammiraglio Henke, allora capo di Stato maggiore della difesa e all'epoca della strage capo del SID. Naturalmente gli chiedono di Giannettini e — su questo punto stiamo attenti — l'ammiraglio non oppone il segreto politico-militare, ma dice il falso. Se avesse opposto il segreto politico-militare avrebbe consentito ai giudici di Milano, questa volta, di eccepire in maniera rituale tutta la procedura che avrebbe portato alla eventuale revoca del segreto.

«A me personalmente — dice Henke — non è mai risultato che Giannettini fosse o meno un informatore del SID, in quanto io, come capo del SID, non conoscevo e non potevo conoscere l'identità degli informatori». Questo è falso e lo riconoscerà dopo anche lo stesso Henke, spiegando che successivamente si è recato dal ministro Tanassi per dirgli che, interrogato dai giudici, aveva dovuto dire queste cose perché si era deciso di opporre il segreto politico-militare. Tanassi ratifica questo comportamento dell'ammiraglio Henke. Il ministro Tanassi, quindi, sa per certo nell'ottobre 1973, dopo che Giannettini era stato incriminato, che Giannettini stesso era un agente del SID e che il capo di stato maggiore della difesa ha detto il falso ai giudici affermando di ignorare che Giannettini fosse un agente dei servizi, mentre avrebbe dovuto eccepire il segreto politico-militare. Se l'onorevole Tanassi approva questo comportamento, significa che pur avendo tutti i dati e gli elementi per revocare il segreto, non intendeva farlo; altrimenti avrebbe immediatamente ordinato al capo di stato maggiore della difesa di correggere la primitiva deposizione.

Sta di fatto che in un successivo interrogatorio, quello del 3 febbraio 1975, quando ormai Giannettini era stato arrestato, così Henke giustifica al giudice

istruttore di Milano il suo mendacio precedente: «Le dichiarai che a me personalmente non era mai risultato che Giannettini fosse un informatore del SID perché le autorità competenti, e cioè il ministro della difesa, e, successivamente al suo rapporto, il Presidente del Consiglio, avevano eccipito e mantenuto fermo il segreto politico-militare». Due dati emergono da questa dichiarazione: che l'opposizione del segreto venne decisa sia dal ministro della difesa che dal Presidente del Consiglio, e che Henke non oppose il segreto, ma dichiarò il falso.

Perché? Perché dicendo il falso, da un lato, tranquillizzava i giudici milanesi e, dall'altro, evitava che questi giudici di fronte all'opposizione del segreto instaurassero una nuova procedura presso il ministro della giustizia, dando al ministro della giustizia la forza, che egli non aveva nel primo colloquio, di imporre la revoca del segreto e forse anche — come egli stesso disse — di aprire la crisi di governo. Infatti, il ministro Zagari, socialista, non tollerava di stare in un Governo che risultava coprire una persona ricercata per la strage di piazza Fontana.

È l'ammiraglio Henke, quindi, che agisce (non sappiamo se in maniera concordata comandata o no) nell'interesse dell'onorevole Rumor, ricevendo poi la ratifica dell'onorevole Tanassi. È certo, pertanto, che sia l'onorevole Rumor che l'onorevole Tanassi erano al corrente delle ricerche dei giudici, della rilevanza che essi annettevano alle informazioni sui rapporti tra Giannettini e il SID, e che, ciò nonostante, non revocarono il segreto.

A questo punto si pongono, nell'ordine, alcune questioni. Avevano, l'onorevole Rumor e l'onorevole Tanassi, il potere di revocare il segreto politico-militare? Avevano il dovere di farlo? E l'omessa revoca integra gli estremi del favoreggiamento?

Innanzitutto, nessuno dei due (né l'onorevole Tanassi né l'onorevole Rumor) contesta che il segreto avrebbe dovuto essere revocato. Avremmo capito, colleghi, una posizione difensiva di questo genere: «Io non ho revocato il segreto, e non l'ho revocato per un motivo

politico: revocandolo, avrei aperto i servizi allo sfascio, al controllo degli organi giudiziari, a tutto quanto ne sarebbe seguito e che è facilmente immaginabile». Questa è una posizione politica che ha una sua solidità, che si richiama a dei valori condivisibili o no, ma chiari. Qui non è stato detto che il segreto non è stato revocato perché su quei punti era giusto che ci fosse. È successo, invece, che l'onorevole Tanassi ha dichiarato che la revoca del segreto spettava all'onorevole Rumor, e l'onorevole Rumor ha fatto capire che tale revoca spettava all'onorevole Tanassi.

Si è avuto, in sostanza, un non adeguato, tono difensivo, perché entrambi, uno ministro della difesa e l'altro Presidente del Consiglio, in base a principi e ragioni diverse avevano la possibilità di attivarsi per revocare il segreto. La struttura dei servizi di sicurezza a era regolata all'epoca da una circolare del ministro Tremelloni, che stabiliva che il ministro della difesa, in quanto responsabile della politica informativa, controinformativa e di sicurezza nell'interesse della difesa e della sicurezza nazionali, ha il diretto controllo del SID. Perciò Tanassi poteva in qualsiasi momento chiamare il capo del SID, farsi dire le cose come stavano e decidere. Infatti, Henke, capo di stato maggiore della difesa, gli va poi a riferire circa il comportamento tenuto davanti ai giudici. Nella circolare si dice poi che il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa possono chiedere al capo del SID notizie che interessino la sicurezza nazionale. C'è, quindi, un rapporto istituzionale che comporta la possibilità di acquisire informazioni e di muoversi di conseguenza.

Altri hanno detto (ricordo un argomento del relatore Beorchia): «Ma porre il segreto politico-militare è una questione dei militari e non dei politici». Il relatore Lugnano ha svolto questa parte nella sua relazione; ad essa rinvio per non intrattenermi a lungo.

Ma, proprio perché siamo un organo politico, crediamo davvero, signori, che il segreto politico-militare in uno Stato de-

mocratico sia un fatto di esclusiva pertinenza dei generali, che sono organi burocratici senza alcuna responsabilità politica, che possono revocare od opporre il segreto politico-militare. Si chiamava segreto «politico-militare» proprio perché aveva una valenza politica, perché era frutto di scelte politiche nazionali e internazionali. E questo è chiaro ed evidente a tutti.

A parte una serie di argomenti testuali, che sono contenuti nella relazione e non sto quindi a citare, ci sono fatti successivamente accaduti che confortano questa tesi. Il Presidente del Consiglio Moro, ad una autorità giudiziaria che gli chiedeva la conferma o meno del segreto nel 1974, rispondeva personalmente, eccettuando il segreto ed assumendosene la responsabilità; non dicendo «spetta al ministro della difesa» o «non spetta a me, spetta ai generali». Ancora, il Presidente del Consiglio Andreotti, in quella vicenda che va sotto il nome di «spionaggio FIAT» risulta aver dato l'autorizzazione all'opposizione del segreto, in quanto Presidente del Consiglio.

Si dice poi: non doveva essere revocato il segreto perché Giannettini era un agente dei servizi. Torneremo verso la fine su questo punto ma, intanto, voglio dire che quando il segreto viene revocato, sia pure in maniera impropria, con la famosa intervista del 20 giugno 1974, nessuno ritiene che il ministro della difesa revocando il segreto abbia commesso il delitto di rivelazione di segreti di Stato. Questo perché, evidentemente, si riteneva che il segreto potesse essere opposto: nessuno ha incriminato l'onorevole Andreotti per questo; nessuno di coloro che difendono le tesi della esclusiva titolarità dei militari ha ritenuto che in quel caso si fosse commesso un abuso. Certo, il modo di sollevare il segreto era assolutamente improprio, ma sta di fatto che nessuno ha ritenuto fosse stato commesso un reato, perché vi era un potere-dovere di revocarlo.

Questa è la riprova della giustizia della tesi accusatoria; anzi, una delle riprove.

In cosa consiste il favoreggiamento? Di-

ciamo subito che, al di là del termine pomposo, la giurisprudenza ha affermato chiaramente che non è necessario lo scopo di aiutare taluno ad eludere le investigazioni delle autorità, essendo sufficiente la volontà di commettere azioni che costituiscano aiuto. Bisogna cioè accertare se quella omissione (di revoca del segreto) fu un'omissione consapevole (e abbiamo visto che lo era, perché i due ministri conoscevano tutti gli elementi di fatto) e se ha costituito aiuto.

Guardiamo allora questo: come si può fare per accertare se l'omissione abbia costituito aiuto? Confrontiamo quanto è successo fino al 20 giugno con quanto è accaduto dopo, quando cioè il segreto è stato sollevato.

Dopo il 20 giugno si è scoperto che Giannettini era stato accompagnato all'estero; si è saputo che i servizi lo avevano agevolato, lo avevano accompagnato all'estero. E non avevano favorito soltanto Giannettini, ma anche Pozzan, cioè un altro degli incriminati per la strage di piazza Fontana, che non aveva niente a che fare con i servizi, era soltanto un usciere di Padova.

Si evidenzia cioè una rete di comportamenti, di collusioni, di coperture dei servizi nei confronti di personaggi che avevano avuto ruoli diversi ma tutti quanti di primo piano, secondo l'accusa dell'epoca, nella strage di piazza Fontana.

Questo viene fuori e qui sta il favoreggiamento.

Si è detto: è stato emesso il mandato di cattura e quindi Giannettini non è stato favorito. No, perché il mandato di cattura è stato emesso ma Giannettini non è stato preso. È stato preso solo dopo che si è rivelata la sua funzione all'interno dei servizi.

E dopo si è saputo altro circa il ruolo avuto da Giannettini in tutta la vicenda. Si è conosciuta la questione delle chiavi date da Giannettini alla sorella di Ventura perché Ventura potesse evadere dal carcere in cui era detenuto; si è saputo di una bomboletta *spray* contenente sonnifero data da Giannettini alla sorella di Ventura; bomboletta che è poi risultata es-

sere, se non erro, dello stesso tipo di quelle acquistate dal SID per operazioni di sicurezza, di controinformazione.

Tutto questo si è saputo dopo e dallo scarto fra quello che c'era prima e quello che c'era dopo vi è tutta la dimensione del favoreggiamento, della copertura, dell'intralcio alle indagini giudiziarie.

Si è parlato della necessità di tutelare le fonti, ma non è vero: innanzitutto perché Giannettini si rivelava una fonte infedele, nel momento in cui era imputato di un reato di strage e nel momento in cui risultava che, avendo steso rapporti per conto dei servizi, ne aveva data copia anche a Ventura (Giannettini stilava questi rapporti e ne dava una copia a Ventura ed una ai servizi). Visto che dai servizi era pagato, l'aver egli lavorato anche per altri era segno di infedeltà. Era un fatto di forza per il servizio scaricare Giannettini e rivelare che non si era disponibili a coprire gente che faceva il doppio gioco, gente incriminata per questi reati contro lo Stato: sarebbe stato un fatto di forza e non di debolezza, del servizio; ma non basta, vi è tutta una vicenda narrata dal colonnello Genovesi, dei servizi di sicurezza, sempre al giudice Alessandrini. Genovesi racconta che precedentemente a questa vicenda, il giudice D'Ambrosio voleva sapere se Giannettini avesse dato informazioni sugli attentati verificatisi in Roma. Queste informazioni erano state date da un altro confidente del SID, certo Serpieri; ebbene, Genovesi oppone il segreto e se ne torna a Roma, dicendo ai suoi capi: guardate che qui i giudici insistono per sapere di Giannettini, e però vogliono sapere anche chi ha dato queste informazioni; la mia posizione è che o si oppone il segreto su entrambi i nomi, perché si tutelano le fonti (sia Serpieri sia Giannettini), o si rivelano entrambe. La decisione imposta è che si rivela Serpieri, ma non Giannettini!

Si tiene una seconda riunione di generali presso il SID, nei primi del 1974, per opporre di nuovo il segreto su questo dato: e tutti sostengono che c'è l'avallo politico! Anche successivamente, nel 1975, pare, emergerà un altro confidente

del SID, certo Nicoli ed i servizi di sicurezza, sotto un'altra direzione, diranno chiaramente che Nicoli è un agente dei servizi. Non è vero che i servizi di sicurezza abbiano sempre coperto le persone incriminate: hanno coperto solo e sempre Giannettini, ed in questo clima di favoreggiamento dei servizi che si colloca l'omissivo comportamento di cui stiamo discutendo.

Come potevano, Rumor e Tanassi, estranei alla strage, favorire una delle persone ricercate per quel processo? Diciamo subito: nessun'ombra di dubbio, ci mancherebbe altro, che questi due uomini di Governo potessero per caso aver mano in quella terribile strage; il favoreggiamento anzi presuppone proprio che non si sia concorso nel reato commesso dalla persona favorita. Ma nessuno di coloro che hanno favorito Giannettini, condannati con due sentenze (indiscutibilmente allo stato, Maletti e La Bruna) era nei servizi nel 1969, con ruoli operativi; Maletti era fuori e La Bruna faceva altro; eppure hanno favorito Giannettini! Tutte le persone che abbiamo citato sinora (meno Henke) non sono risultate coinvolte nella strage di piazza Fontana, ma senza dubbio, documentalmente, hanno agevolato Giannettini! Il problema qui non era di coprire se stessi, perché si è ommesso di revocare il segreto: sono questioni attinenti ai moventi. Per debolezza; forse perché i servizi avevano o minacciavano di avere strumenti di ricatto o ritorsione; forse per debolezza nei confronti degli apparati burocratici; forse per altro. Questo fa parte dei moventi cioè di altro e non incide sulla struttura del fatto. Sarà poi la Corte costituzionale, eventualmente, a stabilire se bisogna dare questa o quella pena secondo il tipo di movente; ma qui il problema è di stabilire se i due ministri avevano la consapevolezza che quel tipo di condotta agevolava Giannettini, e non potevano non averla, visto che coprivano i rapporti tra Giannettini ed i servizi.

In conclusione, Rumor e Tanassi seppero, compresero, non agirono e così favorirono Giannettini. C'è contrasto fra po-

litici e generali, su questo punto? No. Il contrasto è soltanto apparente perché in realtà l'azione dei generali, degli ufficiali imputati di questa cosa, ha sostanzialmente la stessa finalità e si colloca nello stesso quadro di favoreggiamento dell'azione dei politici, non c'è contrapposizione, non c'è contrasto tra le due posizioni. Per quanto riguarda la falsa testimonianza ascritta all'onorevole Andreotti, noi abbiamo sostenuto in Commissione, e lo sosteniamo qui, che non si tratta di un reato ministeriale, cioè di un reato che rientra nell'esercizio delle attribuzioni ministeriali. Di questo reato è competente la magistratura ordinaria; sarebbe un fatto di grave prevaricazione se si dichiarasse la competenza di questo Parlamento, sottraendo ancora una volta un processo ai suoi giudici naturali. L'onorevole Andreotti fu sentito come teste e non come ministro, per questo riteniamo che di ciò debba occuparsi la magistratura ordinaria. La nostra è una competenza eccezionale che va contenuta nei termini rigorosamente previsti dalla Costituzione: non sono consentiti slabbamenti di nessun genere.

Collegli, ciascuno voterà secondo una serena valutazione dei fatti; in coscienza ognuno ha esposto le sue tesi, le sue valutazioni, i suoi giudizi, credo tutti con onestà intellettuale. Ci auguriamo tutti che nessuno soggiaccia a direttive di parte, ma questa vicenda, per le parti presenti in questo Parlamento propone con drammatica urgenza il problema dei procedimenti di accusa. Non si può andare avanti con questo sistema, con queste regole, con questo procedimento, però queste cose le diciamo qui, ma quando siamo in Senato, a discutere la riforma, nessuno si muove perché evidentemente questa Commissione fa comodo così come è concepita. Essa è un filtro, impedisce l'accertamento della verità e getta ombre su tutto e su tutti, separa la società civile dal sistema politico, crea o fa pensare ad ingiusti privilegi. Nel momento in cui vogliamo affrontare problemi di riforma politica, di riforma dei partiti, di trasformazione della società civile, è possibile pensare

ancora ad un procedimento di questo genere nei confronti degli uomini di Governo? Abbiamo tutti presente cosa significa discutere qui di questi problemi, ci confrontiamo su questo terreno e affermiamo che occorre varare la riforma. Usciti poi da quest'aula dopo aver votato non parliamo più di nulla. Questo è un fatto estremamente grave, comunque vada la vicenda. Ciascuno voti secondo coscienza, però le parti qui presenti assumano l'impegno politico, importante e decisivo, di stabilire nuovi tipi di rapporti tra società civile e politica; riformiamo il procedimento di accusa, eliminiamo queste ingiustificate prerogative, lavoriamo per un sistema diverso che con le giuste garanzie non crei ingiusti privilegi e non getti, ripeto, ombre e sospetti su tutto e su tutti (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitalone. Ne ha facoltà.

CLAUDIO VITALONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'intervenire in questo dibattito, non ci si può sottrarre ad una domanda preliminare circa la logica e le motivazioni reali che hanno determinato alcune forze politiche a chiedere la convocazione delle due Camere in seduta comune. L'istruttoria compiuta dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa è stata diligente, appassionata, approfondita ed ha permesso di vagliare, in un sereno ed obiettivo confronto dialettico, la vicenda nella sua concretezza, nei suoi svolgimenti, nelle sue reali implicazioni. La magistratura ordinaria ha svolto un'opera diligente ed intensa, senza lasciare nulla di intentato su quel vile e spietato massacro che doveva consegnare piazza Fontana a testimonianza storica di una violenza ottusa e crudele, purtroppo non ancora interamente debellata nella vita della società democratica.

Le stesse relazioni di minoranza, pur piegate all'esigenza di contrastare le conclusioni cui la Commissione era pervenuta, non hanno offerto un solo elemento

di giudizio che non fosse stato già ampiamente meditato e vagliato in più sedi. Lo stesso intervento del collega Violante non ha introdotto alcun elemento di novità ed esso poteva essere riservato pressoché interamente alla cognizione delle assise di Catanzaro che hanno ampiamente esplorato i comportamenti degli ufficiali del SID, pervenendo alla erogazione di condanne per fatti che solo surrettiziamente si possono introdurre in questa sede politica.

Se l'atteggiamento di alcuni può genericamente ricondursi ad una espressione di sfiducia, di diffidenza, di aprioristica condanna del sistema e delle forze politiche che più direttamente lo sostengono, diversa è la riflessione che si deve compiere sull'atteggiamento di altri il cui apporto pure è stato determinante per inaugurare questa nuova fase del procedimento penale-costituzionale.

Quanto scrive il senatore Lugnano, e cioè che ad una giusta pronuncia si perverrà solo prescindendo dalla logica degli schieramenti in favore del confronto dei fatti e delle interpretazioni, dovrebbe stare ad attestare che è da escludere ogni disegno strumentale di costruzione di un contenzioso politico interamente estraneo a questa sede di rilevanti decisioni. Del resto un disegno siffatto potrebbe rivelarsi funesto per la vita dello stesso istituto parlamentare, una volta che esso fosse sottratto alla essenzialità del ruolo tracciato nel disegno delle grandi armonie costituzionali.

Forse una spiegazione è anche, nel retaggio della pubblicistica degli anni '70, nell'appagarsi alla formula della strage di Stato, nella mancanza di una analisi critica attenta delle radici vere del terrorismo cosiddetto nero. Lo stesso senatore Lugnano nella sua relazione ha avvertito (e il collega Violante lo ha ripetuto poc'anzi) l'esigenza di affermare quanto sia falso ed ingiusto parlare di strage e che più giusto sarebbe parlare di pochi uomini che hanno venduto il proprio dovere di fedeltà agli autori della strategia eversiva a fronte delle molte migliaia che quotidianamente adempiono le loro funzioni con lealtà e

spesso anche con sacrificio della vita. Ma la particolare rilevanza che coloro che sono intervenuti attribuiscono al presente dibattito in Parlamento collegandosi talvolta — forse anche involontariamente — a tutta la stagione di attentati e di lutti dovuti al terrorismo nero, da piazza Fontana in poi, conferma che quel retaggio purtroppo è persistente ed operante. Va da sé che a questo retaggio pubblicistico fornisce un forte *humus* emozionale e reattivo il fatto che rimangano impuniti (ne convengo, collega Violante) i responsabili, di orrendi eccidi (piazza Fontana prima ed ora piazza della Loggia), che il processo per la strage dell'*Italicus* presenti fortissime ombre e contraddittorietà di vicende, che l'indagine per la strage della stazione di Bologna sia ben lontana dall'approdare ad esiti processuali di apprezzabile rilievo.

Noi abbiamo vissuto e viviamo la tragedia e l'exasperazione delle vittime ed è nostra la protesta perché ancora i nomi dei colpevoli sono una buia anagrafe di ignoti e la verità appare soltanto a laceri brandelli, scritta con la provvisorietà dei segni sulla sabbia. È anche nostra l'ansia, la volontà di sapere e di scoprire finalmente il volto vero della violenza che tormenta il nostro quotidiano, che rarefà gli spazi di libertà del cittadino. Ma tutto ciò non legittima, né moralmente, né politicamente, a spiegare il mancato accertamento della verità gettando l'ombra di ingiustificati quanto atroci ed insensati sospetti sulle istituzioni dello Stato e sugli uomini che le rappresentano o riesumando la formula fuorviante e arrogante nella sua pretesa insindacabilità, della strage di Stato.

Io credo che l'uso delle pseudoverità nei grandi dibattiti d'opinione abbia già fatto guasti difficilmente colmabili, anche in termini di crescita delle sacche di disaffezione democratica. È un antico imbroglio che va demistificato, cominciando con il sottrarsi alla tentazione dell'argomento emotivo, della risposta quale che sia, ancorché suppositiva, non sintesi di certezze, ma azzardo di intuizione, o peggio, frutto di preconcetto.

Le stragi di Stato sono state, e purtroppo ancora sono, fatti politici sconvolgenti e orrendi: ma il discorso non ci tocca, non tocca lo Stato italiano, anche se a tanti eversori ideologici è piaciuta l'infame menzogna. I capri espiatori, *instrumentum regni* delle dittature, sono ignoti, devono restare ignoti alla vita della democrazia. Epperò la perversa dottrina della strage di Stato ha intossicato molte fragili coscienze ed ha portato abbondante acqua al mulino dell'eversione: «Uno Stato criminale va combattuto con metodi criminali»: questa la teorizzazione del principio per motivare la legittimazione politica del partito armato.

È un discorso amaro — ma che abbiamo il dovere di fare — a monte di una vicenda procedurale che, ad onta delle migliori intenzioni, rischia di aggiungere smarrimento e incomprendimento su temi importanti, per storia e contiguità, della nostra vita politica.

È un discorso reso necessario dalle peculiarità del dibattito, il quale soltanto se mantenuto nella più assoluta chiarezza potrà offrire nuovi motivi di riflessione, e anzi deve offrire nuovi motivi di incontro e di unità alle forze politiche, per articolare risposte sempre più efficaci agli insulti della violenza eversiva. Ma se non c'è un mutamento di fondo, onorevoli colleghi, nelle interpretazioni stancamente correnti, se non c'è il superamento critico di certe scorie culturali, non c'è possibilità di pervenire ad approdi sicuri e definitivi, in questa impresa che non tollera renitenze, ambiguità o disimpegno. La strage di Stato è il compendio di oscure verità alternative, il cui successo pubblicistico, purtroppo, è stato pari alla sua inconsistenza.

Ricordo anch'io, come il collega Violante, il fatto che a queste indagini, alle indagini per i fatti di piazza Fontana, è stato impegnato nel tempo un altissimo numero di uffici giudiziari, quali, certamente, nessun altro processo conta: dal giudice istruttore di Treviso, alla procura e all'ufficio istruzione di Roma, alla corte d'assise di Roma, alla procura e all'ufficio istruzione di Milano, alla Corte di

cassazione, più volte e in diverse composizioni, alla procura e all'ufficio istruzione di Catanzaro, alla corte d'assise e alla corte d'assise d'appello di Catanzaro, alla corte d'assise di Potenza e, ancora, alla procura di Milano, alla procura generale e alla pretura di Catanzaro.

Numerosi, e sostenuti da una coscienza che non s'acquieta di fronte agli ostacoli e alle difficoltà, sono stati i magistrati protagonisti delle vicende; ad alcuni dei quali — come anche il collega Violante ha voluto ricordare — ho voluto dedicare il mio intervento nella fase dei lavori di Commissione: mi riferisco a Vittorio Occorsio e ad Emilio Alessandrini, tratti a morte dallo stesso disprezzo della ragione che ha reso lugubri molti giorni della nostra vita democratica.

Ebbene deve esser detto chiaro: in nessuna di queste moltissime sedi giudiziarie è mai stata minimamente avanzata l'ipotesi di complicità istituzionali nella stagione di violenza inaugurata a Milano il 12 dicembre 1969.

Le condanne inflitte a Catanzaro, collega Violante, agli stessi uomini del SID, e gli stessi fatti di cui discutiamo in questa sede parlamentare, appartengono a fattispecie polarmente diverse, concettualmente antitetiche, e cronologicamente successive a qualunque forma di partecipazione criminosa a quei luttuosi avvenimenti. E addirittura le condanne irrogate per titolo di favoreggiamento personale riposano su un presupposto negativo, tipico di questo reato: l'essere il favoreggiatore estraneo alle attività criminose del favorito e, quindi, necessariamente, al delitto principale. Talchè l'evocazione, persistente nelle relazioni di minoranza, di quei momenti di sangue, della spietata efferatezza e ferocia di quelle gesta criminali, mentre nulla aggiunge all'indelebilità di quel ricordo nella nostra coscienza civile e politica, finisce invece per introdurre elementi di suggestione, che devono restare estranei al nostro giudizio.

Il delitto ministeriale, forse come ipotesi di una ricerca inconsapevolmente tesa ed adeguare livelli di responsabilità alla sciagurata enormità di quel crimine,

ma è una suggestione che deve essere tuttavia respinta con fermezza, perché propone operazioni artificiose, che sono del tutto svincolate dalla realtà, dalla corretta lettura delle risultanze di quel processo. Una realtà affatto diversa, che ha registrato, proprio a cavallo degli avvenimenti di cui ci occupiamo e per merito di uomini sui quali qui abbiamo avventato l'insulto e le offese del dubbio, successi importanti (Violante dovrebbe ricordarli personalmente) nella lotta all'eversione nera, in ragione di una incondizionata e leale collaborazione prestata dalle istituzioni dello Stato a tutti i magistrati italiani.

Il disagio, che pure avvertiamo, per la sproporzione tra i risultati della ricerca della verità, e il durissimo impegno cui tanti giudici e valorosi funzionari si sono sottoposti, non deve indurci a sacrifici esorcistici di vittime innocenti, bensì deve farci prendere piena coscienza della inadeguatezza degli strumenti della ricerca e della repressione.

Una prova indiretta, se volete, ma significativa di questa verità può trarsi proprio da quanto è accaduto in margine alla strage della stazione di Bologna. Non si può dire che ai magistrati bolognesi sia mancato il conforto dell'opinione pubblica e la forte presenza politica della città, né si può dire che ad essi sia mancata la più totale collaborazione istituzionale, né si può dire che a quei magistrati abbia fatto difetto un non sempre misurato attivismo (come è dimostrato anche dalla storia delle scarcerazioni di tutte le persone frettolosamente arrestate dall'agosto 1980 in poi), né è stato mai detto che si trattasse di magistrati di regime: eppure, è doveroso ammetterlo, le acquisizioni di quella vicenda non sono appaganti. Le acquisizioni di quella vicenda processuale sono ancora incerte e precarie, né si intravedono, prossime, conclusioni risolutive.

E allora, occorre riconoscere che la formula «strage di Stato» è vuota, pericolosa, fuorviante, ed è una sorta di droga a buon mercato e di uso molteplici: copre e giustifica vicende ed esiti delle indagini e

delle istruttorie; canalizza contro le istituzioni il sentimento inappagato di giustizia e la sete di verità; placa, alimentando il senso di frustrazione dinanzi a presunte e inafferrabili potenze oscure, l'amarezza dei cittadini onesti, risolvendola in impotenza; impedisce il formarsi e lo svolgersi di una analisi razionale e realistica del terrorismo di destra, per il quale servono ben diversi strumenti e metodi di indagine, ben diversi supporti culturali.

Qui ne parliamo soltanto per sottolinearne l'incomponibilità di fondo, l'incompatibilità strutturale con la vicenda che è al nostro esame. E ne parliamo per rendere più nette le proporzioni, ben distinti i piani e più realistiche le valutazioni, in ossequio proprio a quel primato della ragione e del diritto, cui giustamente si appellava il senatore Lugnano. Ma ne parliamo anche per rendere esplicito tutto il nostro rigore, la nostra intransigenza, la nostra implacabile volontà di combattere qualunque degenerazione violenta della contesa politica, quale che ne sia il cromatismo ideologico, rinunciando però ad ogni semplificazione, sempre estremamente pericolosa, a fronte di un fenomeno che richiede di guardare nelle pieghe della società italiana, e non nei suoi grandi tratti o processi di trasformazione. È un fenomeno che richiede attenzione non ai grandi movimenti culturali, ma alla marginalità intellettuale alle subculture, ai ritardi, ai miti di ritorno, rifiutati dalla collettività e ripresi da testimonianze individuali solo parzialmente aggregate. È un fenomeno i cui episodi e le cui vicende non sono legati da una strategia politica complessiva, ed appaiono svincolati da un interesse di classe e privi di una sostanziale unità rivoluzionaria o di un organico disegno strategico. È un fenomeno per il quale è sostanzialmente mancata una compiuta analisi, che riuscisse a cogliere, al di là dei vuoti ideologici, le ragioni autentiche delle sue intermittenze, delle sue telluriche esplosioni, dei suoi silenzi. È un fenomeno che rischia di essere sempre meno compreso, e perciò sottovalutato, tutte le volte che la faziosità della ricerca ne sbiadisce l'es-

senza nelle polveri fitte dei più ingiustificati ed atroci sospetti. La mitizzazione di presunti nessi tra terrorismo nero ed istituzioni ha sinora prodotto amarezza ed inattività di conclusioni.

La via per affrontare radicalmente il fenomeno dell'eversione brigatista è stata lunga e difficile ed ha richiesto uno sforzo ed analisi di comprensione e di documentazione che indubitabilmente sono alla base dei più recenti successi e che hanno costituito il presupposto di una diversa politica globale dello Stato nei confronti del partito armato. A maggior ragione si deve produrre, con il concorso di tutti, uno sforzo di analisi seria, meditata sulla specificità dell'eversione nera, lasciando alla disinvoltura di certe mode letterarie le folgoranti intuizioni di verità alternative. Mirando ad artificiosi obiettivi istituzionali, si crea un'immunità di fatto per gli eversori veri, per gli autentici responsabili delle stragi orrende e dei delitti efferati, per i quali non ci stancheremo mai di chiedere che la giustizia non desista dalla ricerca della verità per l'infrazione delle giuste sanzioni.

Tutto ciò conduce ad una conclusione. Proprio in ragione della sua frammentazione, dell'assenza di un progetto politico, questo tipo di terrorismo presenta una spiccata pericolosità sociale per la possibilità di reclutare violenza senza la necessità di condividere analisi politiche e strategie. È una pericolosissima imprevedibilità, che dipende anche dalla mancanza di selezione e di obiettivi. E ciò non può non essere complessivamente di grande allarme e non può non costituire un motivo di grande attenzione soprattutto a tutela delle generazioni dei giovanissimi, particolarmente esposti al richiamo individualista, anarcoide e violento. Proprio su questo aveva posto l'accento, con commossa preoccupazione, un altro magistrato, Mario Amato, nella sua deposizione al Consiglio superiore della magistratura due mesi prima di incontrare la morte per mano di eversori neri, quando, richiamando alla riflessione sull'estensione e sull'anonimato di quel tipo di criminalità politica, sottolineava la necessità

di preoccuparsi razionalmente dei giovanissimi, esposti alle suggestioni della violenza.

Lo sforzo che attende le istituzioni e la ricerca di cui ci si deve far carico sono dunque ben diversi da quelli suggeriti dalla strisciante insinuazione che si annida alla matrice di questo processo costituzionale e della quale deve farsi onesta e severa giustizia.

Onorevoli colleghi, esaurita questa premessa credo sia giusto sottolineare come il dissenso registrato sulle conclusioni approvate dalla maggioranza della Commissione, dissenso poi espresso con la richiesta di investire il Parlamento in seduta comune per le sue definitive determinazioni, non abbia mai riguardato l'esistenza di elementi idonei a fondare un qualunque giudizio di colpevolezza, bensì soltanto i limiti del giudizio che doveva essere riservato alla Commissione parlamentare.

Tutti i colleghi che, di fatto, si sono astenuti in talune fasi dal voto, hanno motivato la loro scelta assumendo che la non manifesta infondatezza della notizia del fatto doveva costituire l'oggetto ed il confine invalicabile della sommaria delibazione demandata alla Commissione. Non mi attarderò qui a confutare la validità di questa tesi, che sembra trascurare la decisa virata legislativa operata con l'articolo 14 della legge 10 maggio 1978, n. 170, che ha spostato la nozione dell'indagine, il concetto stesso dell'indagine, dalla notizia del fatto al fatto nella sua sussistenza; né indugiero a sottolineare quali corrette conseguenze dovrebbero trarsi dall'assenza, nella fattispecie, di una relazione d'accusa, ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, che è norma a cui dovrebbero essere allineate, per il principio della gerarchia delle fonti, tutte le altre disposizioni di legge ordinaria e le disposizioni regolamentari.

L'esigenza di fornire trasparenti e convincenti risposte agli interrogativi suggeriti dal reclamo contro la decisione di archiviazione impone di superare, in questa sede di penetrante valutazione politica, ogni pur

consistente obiezione sulle forme del procedimento d'accusa. Ma, mentre rifiutiamo di percorrere qualunque tragitto che potrebbe apparire elusivo del merito del discorso, dobbiamo, con uguale coscienza e fermezza, respingere la pretesa di arretrare il nostro giudizio alle parvenze sbiadite di immagini negative ed impalpabili quali quelle che si vorrebbero comporre nella definizione di non manifesta infondatezza.

Una simile impostazione del discorso sulla ricerca di verità futile simili a quelle che si pretende di assegnare all'indagine della Commissione, mortificherebbe il ruolo del Parlamento, tradirebbe la solennità delle Assemblee, relegherebbe questa importante fase ad un momento iterativo di un inconcludente rituale del tutto estraneo alla vera essenza della funzione disegnata negli articoli 90 e 96 della Costituzione. Dunque, credo sia necessario riconoscere che la centralità del Parlamento, nell'economia dell'intero procedimento di accusa, assai prima che nei margini della discrezionalità espressa attraverso il voto, si riconosca nella completezza, nell'adeguatezza, nella politicità del giudizio valutativo su tutti, nessuno escluso, gli elementi della *res iudicanda*. Giudizio che, per esaurire davvero la riserva di sfiducia espressa col reclamo, non può appagarsi di nominalismi o di apparenze ma deve ancorarsi a certezze, almeno per il circoscritto, ma rilevante fine di stabilire se sia o no luogo all'esercizio dell'azione penale, se sussistano o no elementi idonei alla formulazione del libello di accusa, previa identificazione di tutti quegli elementi di seria probatoria che vengono indicati, pretesi, dall'articolo 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nonché dall'articolo 27 del vigente regolamento parlamentare. Diversamente, le stesse complessità del procedimento di accusa resterebbero incomprensibili artificiosità di un sistema avariato ed irrazionale. Difficile sarebbe comprendere qual è il corretto assetto dei rapporti tra la Commissione ed il Parlamento, ambigua diventerebbe la specificità dei compiti assegnati a quest'ultimo. Ma, diversamente,

nessuna norma autorizza a ritenere, non la Costituzione, non la legge costituzionale, non quella ordinaria, non le disposizioni regolamentari, non i confronti, né le simmetrie sistematiche. Il confine della non manifesta infondatezza è un apocrifo normativo e serve soltanto a rendere meno audace la pretesa avanzata, in qualche relazione, di legare alle cabale probabilistiche il giudizio di costituzionale responsabilità.

La verità è che la tentazione di mutuare al processo costituzionale, costruito secondo schemi di taglio squisitamente accusatorio, gli istituti del processo comune è sempre forte e dura a morire; così come la pretesa di assoggettare la disciplina dei rapporti tra distinte giurisdizioni alle stesse regole che armonizzano la competenza all'interno degli organi di giustizia ordinaria. Eppure, non dovrebbe essere difficile scorgere talune sostanziali diversità ed altre irriducibili incompatibilità tra i due modelli di processo, a cominciare dalla cosiddetta archiviazione, disciplinata dall'articolo 74 dal codice di rito penale, rispetto alla omonima figura dell'articolo 17 del nostro regolamento parlamentare. Qui esiste un potere diretto della Commissione, là dove il processo comune confonde la linearità dell'alternativa azione-archiviazione in una struttura inquisitoria caratterizzata dalla presenza di interventi di tipo decisamente giurisdizionale.

Ma se è vero, così come è stato unanimemente sostenuto da quanti hanno sollevato la questione della competenza del giudice ordinario, che i poteri della Commissione dovevano configurarsi ed esaurirsi nell'esiguo ambito delle attività dirette al delineamento della notizia di reato, sorprendente appare che si pretenda qui di interdire anche al Parlamento la *plena cognitio* sull'intera fattispecie, insistendo al contempo per revocare le scelte della Commissione. Ed infatti, muovendo dall'idea che la Commissione opera in un momento procedurale ancor più prodromico rispetto all'esercizio dell'azione, si devono necessariamente dedurre due ordini di considerazioni: la competenza del

Parlamento copre una vasta serie di situazioni (dalla «non manifesta infondatezza» alla sussistenza degli elementi per la «*translatio iudicii*»); i compiti della Commissione si esauriscono nella mera verifica della riconducibilità del fatto ad un paradigma punitivo.

La deliberazione di archiviazione testimonia dunque, in questo sistema, l'impossibilità di formulare un'accusa, ma non già in forza di un non raggiunto grado di convincimento probatorio, bensì in forza di una non raggiunta integrazione degli elementi idonei a dar vita ad un reato.

È il caso di notare che questa conclusione si salda perfettamente alla premessa che era stata suggerita dai relatori di minoranza, premessa che identifica nelle indagini preliminari della Commissione una serie di attività dirette proprio al delineamento delle notizie di reato. Il punto è fondamentale, giacché altrimenti basterebbe una qualsiasi denuncia per aversi notizia di reato, sufficiente a determinare l'esercizio dell'azione penale. E le indagini preliminari, così come configurate, stanno proprio a scongiurare questo pericolo.

Se, dunque, l'archiviazione per manifesta infondatezza copre soltanto i casi di inconfigurabilità dello schema legale ai fini della determinazione del reato, ne segue automaticamente che ciò taglia in radice anche il tema della giurisdizione e della competenza. L'una e l'altra non sussistono perché manca addirittura una notizia di reato. A ben vedere, la deliberazione di archiviazione implica proprio il difetto di giurisdizione e l'incompetenza in senso assoluto giacché, mancando la notizia di reato, mancano i presupposti per rendere operanti le regole di giurisdizione e di competenza. E quando si dichiara l'archiviazione si decide non solo di non fare il processo: in realtà, ci si afferma anche carenti di giurisdizione e di competenza, per l'assorbente motivo della impossibilità di ricondurre comportamenti concreti ad una qualunque fattispecie astratta.

Il discorso vale, ovviamente, anche quando le indagini preliminari della Com-

missione si siano svolte in funzione del delineamento di più notizie di reato. A questo riguardo va detto che, se si tratta di ipotesi di connessione, queste, nel processo penale costituzionale, non operano soltanto con riferimento alla competenza, bensì anche alla giurisdizione; e l'attrazione nella sfera di pertinenza del procedimento penale costituzionale deriva, oltre che dall'articolo 5 della legge n. 170 del 1978, dall'operatività dell'articolo 49, che fissa il principio di favore per questa giurisdizione speciale. E che questo sia stato l'inequivocabile significato del voto — l'inesistenza di una qualsiasi notizia di reato suscettibile di apprezzamento — è trasparente, onorevoli colleghi, nell'assoluta inconsistenza ed irrilevanza dei fatti, sui quali pure si è tanto a lungo discusso. È difficile, ad esempio, intuire quale sia il profilo della falsità testimoniale che si vorrebbe ascrivere all'onorevole Andreotti, sia pure per il limitatissimo fine di riservare la pertinente decisione liberatoria all'autorità giudiziaria, competente a conoscere il presunto reato non ministeriale. È difficile intuirlo, perché mai nessuno, durante gli innumerevoli interventi della fase istruttoria o l'ampio dibattito della seduta pubblica conclusiva, ha mai tracciato i contorni di questa incolpazione. Chi ha fatto vago cenno alla vaga congettura accusatoria, l'ha fatto sbrigativamente, per dire non già quale fosse il fatto penalmente apprezzabile, bensì che il reato, se mai sussistente, doveva essere riservato alla delibazione degli organi di giurisdizione ordinaria. Altri, più disinvoltamente, come l'onorevole Franchi, vi ha fatto riferimento per dire che l'idea di mettere una pietra sopra l'intera vicenda poteva anche essere una lusinga ma che, se si doveva andare dinanzi al Parlamento, di ministri bisognava accusarne almeno quattro. Una bizzarra idea della giustizia politica, che ha meritato anche l'ironica sferzata del senatore Stanzani Ghedini: «Franchi» — ha detto — «convincimi di Andreotti e ci sto subito!». Una bizzarra idea, che non mi sembra particolarmente rispettosa dei fondamentali principi dell'ordinamento giuridico e

neppure dei criteri che, a livello costituzionale, informano il giudizio di responsabilità penale. Una bizzarra idea, quanto bizzarra è la pretesa di elevare a dignità di memorie di Aldo Moro i falsi letterari fabbricati nelle tane di Via Montenevoso delle Brigate rosse.

Non una parola della falsa testimonianza negli interventi, pure vigorosi e appassionati dell'onorevole Spagnoli il quale anzi, esaminando il complessivo ruolo svolto dall'onorevole Andreotti nella vicenda, ha in onestà riconosciuto: «Ritengo che nei confronti di Andreotti l'affermazione di manifesta infondatezza non solo sia sentita, ma anche doverosa»; ed ancora: «Debbo dire con molta franchezza che do una valutazione fortemente positiva dell'intervento dell'onorevole Andreotti». E, sullo specifico tema dell'intervista pubblicata da *il Mondo*, ancora l'onorevole Spagnoli afferma: «Per quanto riguarda la questione di Caprara, si può dire che il giornalista ha capito male».

Non una parola, di questa ipotesi di reato, nell'intervento ampio ed approfondito — anche se per molti aspetti, ovviamente, non condivisibile — dell'onorevole Violante il quale, sulla posizione processuale dell'onorevole Andreotti, ha espresso questa sola ed inequivoca conclusione: «Ritengo che sia manifestamente infondata la *notitia criminis* nei confronti del ministro Andreotti».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

CLAUDIO VITALONE. Ma neppure una parola nel rapporto del procuratore della Repubblica di Milano dell'11 novembre 1980, che pure è l'atto in base al quale la Commissione parlamentare ha avviato le sue indagini. È sufficiente leggere la parte dispositiva di quel documento per verificare che mai il magistrato milanese, cui pure tutti hanno riconosciuto il merito di aver esplorato con acume e diligenza persino gli aspetti più marginali della complessa vicenda, ha adombrato

minimamente una falsa testimonianza a carico dell'onorevole Andreotti: falsa testimonianza, del resto esclusa per intero da tutta la parte motiva del provvedimento. Non un cenno nelle denunce inviate al procuratore della Repubblica di Catanzaro dall'avvocato Alberini, difensore di Freda, e dall'avvocato Azzariti, difensore di parte civile, i quali non si può dire che abbiano lesinato le iniziative per estendere il tema decisivo alle asserite responsabilità del livello politico.

E quando di questa misteriosa falsa testimonianza si deve di necessità parlare perché un improprio uso degli strumenti del reclamo parlamentare l'hanno reso ineluttabile, se ne parla, come fa la relazione di minoranza a firma del collega Lugnano, per dire che l'onorevole Andreotti dovrebbe comparire davanti al magistrato ordinario soltanto in ossequio al presunto formalismo di presunte regole di competenza anche se agli atti è già la prova dell'esatto contrario della supposizione accusatoria.

Singolare storia di questo dilemma accusatorio; la prima ipotesi, quella del favoreggiamento personale, sepolta nella sua inconsistenza da una decisione pressoché unanime della Commissione (diciannove voti su venti), nasce da un equivoco di date; l'altra, la falsità testimoniale, nasce dall'esigenza polemica di tenere aperto un discorso che sembra mirato assai più sulla qualità delle persone che sulla sostanza dei fatti; e non credo serva molto a dimostrare, data la fragilità dell'argomentazione, l'artificiosità dell'intera costruzione ipotetica.

Ho letto attentamente le relazioni di minoranza, ho ascoltato attentamente quanto è stato detto in quest'aula con la speranza di cogliere almeno il tratto essenziale della materialità del reato, una indicazione meno generica e approssimativa di quella emersa durante i lavori della Commissione; una speranza delusa, un forte pregiudizio per chi volesse in qualche modo ricercare un utile ed onesto confronto dialettico sui fatti; una difficoltà non facilmente sormontabile per per chi si appagasse anche soltanto di

capire qual è il tema della contestazione. Alla esigenza di delineare almeno i contorni della immaginata falsità si è ritenuto di rispondere elusivamente: «per le deposizioni rese a Catanzaro per l'intervista-Caprara».

Ho apprezzato molto lo sforzo del collega Stanzani Ghedini che ha cercato di uscire dalle fitte nebbie della genericità azzardando alcuni rilievi su ciò che non gli è piaciuto delle deposizioni dell'onorevole Andreotti a Catanzaro. E tuttavia devo dire che il discorso del senatore Stanzani Ghedini si rivela perfettamente sterile, del tutto inutile, in quanto oggetto della sua censura sono soltanto le opinioni del testimone, dato notoriamente inutilizzabile nell'economia della particolare incriminazione, e non pure i fatti sui quali l'onorevole Andreotti è stato chiamato a deporre. Non di meno, pur nella sostanziale indecifrabilità del profilo di colpa che si vuole allegare a fondamento di questa ipotizzata fattispecie, credo sia giusto dedicare un succinto commento alle presunte contraddizioni dell'intervista-Caprara, un commento breve come la linearità del caso consente, ma anche un commento severo, perché troppo spazio, troppo tempo si è concesso alle incredibili cose scritte da Caprara. Oggi l'onestà intellettuale dei relatori di minoranza e degli altri oratori che sono intervenuti in questo dibattito fa finalmente giustizia della scrupolosa inesattezza con la quale l'onorevole Caprara ha trascritto la sua intervista con il Presidente Andreotti. Ma a Catanzaro è stato richiesto un confronto per accertare se il Presidente Andreotti non avesse mai confidato al giornalista fatti e circostanze sicuramente inesistenti, e per di più frutto di mediocri inventiva.

«Giannettini autore di un rapporto dal quale risultava la pista delle bombe», questo scrive Caprara nella sua presunta intervista. «Il SID che consegna il rapporto ai giudici dopo molte esitazioni». «È stato Giannettini ad informarvi, perché non avete dichiarato il contenuto del rapporto?» chiesero i giudici al SID. «Non possiamo rispondere perché si tratta di

un segreto militare». Sono tutte affermazioni in libertà, che non hanno riscontro in nessun angolo delle moltissime pagine dell'indagine su Piazza Fontana e che Caprara inventa di sana pianta («sbagliando» dirà il collega Stanzani Ghedini), con la pretesa di renderle più credibili con l'attribuirne la paternità all'onorevole Andreotti.

Ma a Potenza sarà lo stesso Caprara a fare ammenda dei suoi innumerevoli errori — mi duole che il collega Violante nel suo pur diligente intervento non abbia ricordato questo particolare — confessando: «Mi fu detto che nella risposta data alla magistratura milanese, alla domanda se Giannettini fosse o no agente arruolato del SID, fu opposto il segreto politico-militare. Tutto qui». Davvero poco per giustificare la gravità dell'invenzione giornalistica e delle speculazioni che vi si sono innestate.

Ma credo sia opportuna ancora un'altra considerazione. Prima di essere sentito a Catanzaro, l'onorevole Andreotti, scrivendo a Caprara, ha contestato il contenuto dell'intervista, astenendosi dal richiedere la rettifica perché doveva essere sentito dai giudici e doveva riferire in Parlamento su tutti i problemi riguardanti il SID.

Al giornalista Iannuzzi, che sull'*Espresso* del 30 giugno gli pone domande a proposito dell'articolo di Caprara, la risposta, che viene puntualmente pubblicata sul numero successivo del settimanale è di tale tenore: «È stato dal SID documentato ai magistrati che le informazioni avute sui fatti terroristici», cito testualmente, «furono immediatamente trasmesse agli organi di polizia giudiziaria. In quanto al render nota la qualità di informatore di Giannettini, si è applicato un principio generale di copertura delle fonti. Non mi risultano riunioni specifiche. Per il caso del Giannettini non ho ritenuto necessario chiedere ad altri, in quanto ritengo che la Presidenza si occupi di questioni generali e di principio». Esattamente le stesse cose che il Presidente Andreotti ripeterà ai giudici di Catanzaro.

E allora c'è da chiedersi: la falsa testimonianza concerne le dichiarazioni riportate da Caprara, o quelle autografe dell'onorevole Andreotti, riportate integralmente su *L'Espresso*? Se queste ultime, onorevoli colleghi, sono state fatte tre anni prima della deposizione testimoniale, e a questa integralmente corrispondono, come si può ipotizzare il contrasto con quelle inventate da Caprara?

Si è osservato che l'onorevole Andreotti non avrebbe smentito la pretesa riunione di Palazzo Chigi davanti a D'Ambrosio ed Alessandrini, mentre ha smentito in merito al rapporto Giannettini e sul fatto che Giannettini, nella sua attività di semplice informatore, non avesse mai riferito argomenti che potessero in qualche misura interessare le indagini di polizia giudiziaria. E l'onorevole Andreotti che, nella stessa occasione, faceva rilevare come l'intervista Caprara, riguardante diversi argomenti, fosse una libera ricostruzione del giornalista, con imprecisioni ed inesattezze, ha dichiarato che della riunione non si parlò perché i magistrati inquirenti non vi avevano fatto alcun cenno.

Ebbene, questa circostanza riceverà puntuale conferma nell'intervista che il compianto Alessandrini ha rilasciato a Mariella Grossi, dell'*Europeo*, e che il settimanale ha pubblicato alcuni giorni dopo la tragica scomparsa del magistrato.

Ma chi ha fatto riferimento a quella deposizione testimoniale dell'onorevole Andreotti davanti a D'Ambrosio e ad Alessandrini avrebbe potuto, con meno succinta e più puntuale citazione, ricordarne almeno un altro passo più significativo: «In quanto alla qualità di informatore del SID riferita al giornalista Giannettini,» — leggo dal verbale delle deposizioni testimoniali dell'onorevole Andreotti a Milano — «confermo l'esattezza della notizia che deliberatamente ho comunicato dopo aver preso le dovute notizie dal «Servizio», perché ritengo che la regola generale di coprire gli informatori a questo punto non dovesse più applicarsi perché poteva dare la sensazione che il

ministero non volesse dare al magistrato una illimitata collaborazione».

E più avanti: «Credo opportuno che lo stesso capo del SID, eventualmente completando le notizie fornite in precedenza dal Giannettini, e sugli attentati oggetto delle indagini istruttorie, fornisca direttamente ogni possibile indicazione o documentazione che possa essere utile alle indagini». Un invito, come si vede, a seguire la corretta strada istruttoria: un invito purtroppo rimasto inascoltato.

Ed ancora, sempre l'onorevole Andreotti, in questo importante atto giudiziario: «Dichiaro di aver dato le istruzioni necessarie perché, come ho detto sopra, la collaborazione dei nostri uffici con i magistrati inquirenti sia totale e quindi senza alcuna limitazione».

Ma si è dimenticato anche che la rilevante scelta politica dell'onorevole Andreotti, nell'informare a criteri nuovi di leale ed incondizionata collaborazione con tutti gli altri organi dello Stato l'opera dei Servizi, aveva avuto una vasta e positiva eco parlamentare già nel lontano luglio del 1974. Dagli atti di quel dibattito emerge la conferma che nessuno dei numerosi parlamentari intervenuti nella discussione attribuì la benchè minima rilevanza alla presunta riunione di palazzo Ghigi. Lo stesso senatore Pechioli, che vi aveva fatto cenno nell'interrogazione a firma anche dei senatori Valori e Pirastu, espresse il suo deciso apprezzamento per le «dichiarazioni e gli accenti nuovi contenuti nell'intervento del ministro», senza accennare in maniera alcuna alla circostanza che, se vera, avrebbe di sicuro meritato una ben diversa attenzione.

Il 28 ottobre 1976 la Commissione di indagine presieduta dall'onorevole Aldo Bozzi concluderà i suoi lavori ritenendo all'unanimità che «con fondatezza l'onorevole Andreotti ha denunciato come grave» il silenzio serbato dal SID sul ruolo di Giannettini. Una denuncia severa, che l'onorevole Andreotti ripeterà in tutti i suoi interventi istruttori: davanti al giudice Migliaccio l'11 febbraio 1976, davanti alla corte di assise di Catanzaro il 15

settembre 1977; il 7 gennaio 1978 in occasione del confronto con Caprara, smentendo sempre e perentoriamente la fantomatica riunione di Palazzo Chigi, la cui inesistenza doveva essere definitivamente affermata dalla corte di assise di Potenza con la sentenza, passata ora in cosa giudicata, che ha riconosciuto la piena innocenza del generale Malizia.

Questa è la semplice, rigorosa, verità dei fatti, la cui logica inesorabile dimostra quanto profondamente ingiusto sia ancora oggi arrischiare l'ombra del sospetto su una storia che è stata sempre molto chiara. L'opposizione del segreto, il favoreggiamento, la falsa testimonianza sono l'ultimo tema cui io voglio dedicare una brevissima riflessione. Consentitemi però di esprimere per un istante il mio stupore per l'ampia virata delle tesi accusatorie.

Per molto tempo, durante i lavori della Commissione abbiamo discusso di una presunta attività favoreggiatrice in relazione all'assenso che si assumeva prestato dal «livello politico» all'opposizione del segreto. Non a caso abbiamo riesaminato (forse per la ventesima volta) tutti gli ufficiali che avevano partecipato alla riunione tecnica del 30 giugno 1973, dalla quale era partito il suggerimento di non rivelare la qualità di Giannettini.

Dunque: Rumor e Tanassi, concorrenti nel delitto consumato da Miceli con l'opporre ingiustificatamente il segreto alla richiesta di D'Ambrosio. Senonchè, ci si è poi accorti che mai nessuno si era peritato di incriminare Miceli: né D'Ambrosio, né il pubblico ministero Lombardi, né alcun altro giudice tra i tantissimi che ho ricordato. Il pubblico ministero Fenizia, anzi mostra di ritenere che Miceli agì non solo lecitamente, ma con sostanziale correttezza. All'evidenza, l'accusa agli onorevoli Rumor e Tanassi finiva per risolversi in una ipotesi di reato sconosciuta al sistema punitivo: concorso in ... fatto lecito altrui.

Allora abbiamo abbandonato questa stravagante impostazione (anche perché nel frattempo la corte di assise di Potenza aveva chiarito che quella riunione del ver-

tice politico non c'era mai stata) ed abbiamo ripiegato — con buona pace dei diritti di difesa garantiti anche qui dalla Costituzione — su un'altra costruzione accusatoria, in verità non molto più brillante della prima.

Nelle relazioni di minoranza, in particolare in quella a firma del senatore Lugnano, si è ampiamente insistito sulla tematica del segreto per inferirne come, in via definitiva, spettasse all'autorità di Governo, segnatamente al Presidente del Consiglio, il potere di rimuovere gli ostacoli frapposti da Miceli con la nota lettera del 12 luglio. Di qui la proposizione dell'addebito a carico degli onorevoli Rumor e Tanassi per aver omesso di partecipare al giudice istruttore la reale qualità di Giannettini, anche dopo che contro costui era stato emesso il mandato di cattura del 9 gennaio 1974. Si tratta della ipotesi di reato avanzata dal procuratore della Repubblica di Catanzaro e che attiene ad una fattispecie di delitto «commissivo mediante omissione», in cui il verificarsi di un evento, in rapporto causale con la condotta omissiva, è essenziale alla stessa esistenza del reato.

Io trascurerò qui il discorso sulla causalità nei reati omissivi, tematica riconosciuta tra le più infeconde del diritto penale, anche se forse sarebbe doveroso e corretto domandarsi (come ha fatto del resto lo stesso procuratore della Repubblica di Milano) se il silenzio opposto e presuntivamente avallato intorno alla qualità di Giannettini sia realmente servito ad intralciare il corso di giustizia o non sia valso piuttosto a consolidare intorno a questo personaggio i sospetti posti a fondamento del mandato di cattura.

Mi sembra giusto, tuttavia, sottolineare talune vistose inesattezze in cui è incorso il relatore Lugnano, sul tema del segreto, della sua opposizione, del potere di revocare il segreto già opposto. Ha affermato il senatore Lugnano, che all'epoca del fatto, la titolarità del segreto spettasse in via esclusiva ai vertici dell'esecutivo, cui competeva anche la consequenziale facoltà di rimuovere l'opposizione già avan-

zata, e di (cito testualmente) «informare l'autorità giudiziaria attraverso una nuova deposizione del teste o un'informativa indiretta».

PRESIDENTE. Senatore Vitalone, il tempo a sua disposizione è scaduto,

CLAUDIO VITALONE. Posso terminare in pochissimi minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Purchè si tratti di due o tre minuti al massimo.

CLAUDIO VITALONE. La ringrazio, signor Presidente.

La tesi non è fondata e non ne migliora il pregio la circostanza che l'onorevole Tanassi, come ricorda il relatore, abbia affermato in sede istruttoria che il diritto-dovere di togliere il segreto fosse del Presidente del Consiglio.

La realtà è ben diversa: in virtù del principio generale enunciato nell'articolo 352 del codice di procedura penale tutti i pubblici ufficiali hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non possono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato (segreto politico o militare nella vecchia formulazione). Questo in via generale.

In particolare sulla disciplina del segreto militare (perché è bene ricordare che soltanto il segreto militare fu opposto da Miceli e non già, come erroneamente affermato ancora poc'anzi dal collega Violante ed in tutte le relazioni di minoranza, il segreto politico-militare) aveva vigore all'epoca il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, che conferiva all'autorità nazionale per la sicurezza, cioè a Miceli, non solo i compiti inerenti la tutela, ma anche il potere di estendere il divieto di divulgazione. Alla stregua di quel disposto normativo, e quali che fossero le personali opinioni dei protagonisti, il potere di decretare il segreto ed eventualmente di rimuoverlo spettava in via esclusiva al capo del SID, con l'unico limite rappresentato, secondo il rilievo della corte d'assise di Potenza, dal controllo demandato al ministro di grazia e giusti-